



13-05-2022

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Pagamento dell'indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruito spettanti alla dipendente comunale a tempo indeterminato - Matricola 21 - Istruttore contabile - Cat. C5 giuridica, economica - collocata a riposo con decorrenza 01 Gennaio 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno TREDICI del mese di maggio
Con inizio alle ore 13,25, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

—Presiede l'adunanza il Signor FIORE Salvatore Vittorio

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		Presenti	Assenti
Fiore Salvatore Vittorio	Sindaco	X	
Interdonato Armando	Vice Sindaco - Ass. Anziano	X	
Di Bella Gianluca Antonio	Assessore	X	
Marchello Carmelita	Assessore	X	
Camuti Franco	Assessore		X

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i Sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta.

AREA AMMINISTRATIVA

Numero d'ordine della Proposta N° 120

li 10.05.2022

OGGETTO : Pagamento dell'indennità sostitutiva delle ore di congedo ordinario maturate e non fruitive spettanti alla dipendente comunale a tempo indeterminato - Matricola 21 – Istruttore contabile - Cat. C giuridica, economica C5 – collocata a riposo con decorrenza 01 Gennaio 2022.

RELAZIONE

PREMESSO:

CHE con nota del 29 dicembre 2021 acquisita al protocollo generale n. 15813, agli atti dell'ufficio, una dipendente a tempo indeterminato, Matricola 21, collocata a riposo con decorrenza 01 gennaio 2022, ha chiesto la liquidazione delle ferie maturate e non godute per motivi contingenti di servizio, data la carenza di organico del personale comunale;

CHE la stessa, fino alla data del collocamento a riposo, ha prestato servizio n.q. di Istruttore contabile- Cat. C giuridica, economica C 5, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (36 ore settimanali);

VISTO l'art. 5 – comma 8 – del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi " sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla concessione di trattamenti economici sostitutivi ";

ATTESO che l'art. 28 del comma 11 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 ha introdotto la seguente regolamentazione "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative ";

CHE sia la Corte Costituzionale che la giurisprudenza escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie, mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove quest'ultime consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, ma, di contro, consente una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

CHE, nello specifico, il Consiglio di Stato con una recente sentenza n. 7640 del 16.11.2021 ha affermato che *"il dipendente che non ha fruito di ferie residue alla data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ha diritto alla monetizzazione quando, in tempo utile rispetto alla cessazione dal servizio, abbia presentato istanze per la fruizione, ma siano state respinte dall'amministrazione per esigenze di servizio"*;

CHE in linea con il suddetto parere si è espressa la Corte Suprema di Cassazione, con varie sentenze e specificatamente le nn. 2496 e 15652 del 2018, la n. 286 del 2013, la n. 95 del 2016 e la 13860 del 2000 nelle quali viene affermato che *"dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 codice civile, del valore di prestazione non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, (venendo ad incorrere così nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali;*

CHE nelle sopracitate sentenze la Corte afferma anche che con il suddetto art. 5 il legislatore si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole";

CHE ancora la Corte osserva che *"....il mancato godimento delle ferie (alle quali il lavoratore aveva diritto), quando diventa irreversibile,, assume (nella misura temporale delle ferie) la consistenza di una prestazione che non avrebbe dovuto aver luogo.....L'impossibilità dell'obbligazione del datore di lavoro ((obbligazione costituita dal consentire il godimento delle ferie)esigerebbe....la "restituzione della prestazione (che il datore di lavoro ha ricevuto, e che non era dovuta): l'impossibilità di questa "restituzione" (causata dall'irreversibilità della prestazione lavorativa) determina, nei confronti del datore, il sorgere dell'obbligazione alla retribuzione della prestazione: l'indennità sostitutiva delle ferie"*;

CHE, comunque, sostiene ancora la Corte, *“ove il datore di lavoro, nell’ambito del suo potere di stabilire il tempo di godimento offra il proprio adempimento (godimento delle ferie) fissando adeguatamente questo tempo, che il lavoratore non riceva; la sopravvenuta impossibilità della prestazione (impossibilità del godimento delle ferie) resta a carico del lavoratore. In questa ipotesi.....il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non sussiste”*;

PRESO ATTO che la dipendente non è stata collocata in pensione per raggiunti limiti di età, ma per aver optato per l’opzione donna;

CHE, per tale motivazione, alla data della comunicazione da parte della dipendente del suo prossimo collocamento in pensione, non vi era nessun dipendente in grado di sostituirla, non avendo avuto la possibilità di effettuare un affiancamento, né di completare per tempo l’espletamento del concorso in itinere per lo stesso profilo professionale;

CHE alla data del 14 maggio 2021 la suddetta dipendente, richiedeva tutte la ferie maturate e non godute negli anni precedenti e nell’anno in corso, precisamente giorni 75, dal 17 maggio al 31 dicembre 2021;

CHE la Responsabile Area Ragioneria, per non arrecare danni gravi e certi all’Ente, ha dovuto concedere solo parzialmente le ferie richieste, precisamente due giorni a settimana, al fine di non interrompere un servizio che è di fondamentale importanza per il funzionamento dell’Ente;

CHE tale risoluzione avrebbe permesso nei giorni di presenza in servizio un affiancamento mirato alla formazione di altro personale e dato il tempo necessario per affrontare la situazione;

CHE, per lo stesso motivo, la suddetta Responsabile Area si è vista costretta a rifiutare le ulteriori due richieste di ferie come formulate dalla dipendente, in data 23 luglio 2021, dal 02 agosto al 31 dicembre 2021, e in data 10 novembre 2021, dal 15 novembre al 31 dicembre, invitando la stessa a concordare periodi di ferie più brevi e garantire almeno la presenza di due giorni a settimana;

CHE tale modo di operare della Responsabile Area ha consentito la continuità del servizio, dato modo di fare un’indagine di mercato e reperire una società in grado di fornire consulenza esterna al personale in servizio consentendo la normale attività dell’Ente ed il rispetto di tutte le scadenze previste dalla normativa;

ATTESO, pertanto, che la mancata fruizione delle ferie maturate e non godute prima del collocamento è dipesa da un fatto oggettivo di carattere funzionale, proprio dei piccolissimi comuni caratterizzati da una carenza di personale a fronte di una molteplicità di compiti istituzionali che fanno capo a ciascuno di essi e alle responsabilità che ne conseguono per il mancato adempimento;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, sussistano tutti i presupposti di fatto per la monetizzazione delle ferie maturate dalla suddetta dipendente alla data del 31 dicembre 2021 e non godute per esigenze organizzative e di servizio dell’Ente;

CHE l’Area Ragioneria - Servizio Personale - ha provveduto a quantificare l’indennità sostitutiva spettante alla stessa che ammonta per un totale di gg. 75 alla complessiva somma di € 7.732,60 comprensiva di oneri riflessi e fiscali a carico dell’Ente;

CHE tale somma trova copertura, come segue:

- € 5.884,75 (indennità sostitutive) al Cap. 1048 del Bilancio 2022;
- € 1.391,05 (C.P.D.E.L) al Cap. 1049 del Bilancio 2022;
- € 496,85 (I.R.A.P.) al Cap. 6130.2 del Bilancio 2022;

VISTI:

- D: Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “, art. 107 “ Funzioni e responsabilità della dirigenza “, art. 151 “ Principi in materia di contabilità “, art. 153 “ Servizio economico finanziario “;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “;
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione“;
- D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “;
- Art. 28 – commi 11 e 19 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018;
- Art. 5 – comma 8 – del D. L. n. 98/2012, convertito nella legge n. 135/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di riconoscere alla dipendente matr. 21 – istruttore contabile – Cat. C giuridica - economica C5 – l’indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturate e non godute, per motivate esigenze di servizio.
- 2) Di assegnare alla Responsabile dell’ Area Amministrativa – la somma di € 7.732,60 compreso oneri riflessi a carico ente, occorrente per il pagamento alla dipendente - Matricola 21 – Istruttore contabile – Cat. C giuridica, economica C5 – a tempo indeterminato, collocato a riposo con


decorrenza 01 gennaio 2022, per il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate fino al 31 dicembre 2022 e non godute (gg. 75).

- 3) Di imputare la complessiva spesa di € 7.732,60, comprensiva di oneri riflessi e fiscali a carico dell'Ente nei rispettivi capitoli del bilancio 2022, come segue:
- € 5.884,75 (indennità sostitutive) al Cap. 1048 del Bilancio 2022;
 - € 1.391,05 (C.P.D.E.L) al Cap. 1049 del Bilancio 2022;
 - € 496,85 (I.R.A.P.) al Cap. 6130.2 del Bilancio 2022;
- 4) Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione dei successivi atti di competenza;

La Responsabile Area
Dott.ssa Graziella Castellino



Il Sindaco
FIORE Salvatore Vittorio



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere: **favorevole**
Data 10.05.2022

La Responsabile Area Amministrativa
(Dott.ssa Graziella Castellino)

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione ,e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato **DICHIARA** : che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: **FAVOREVOLE**
Data 10.05.2022

La Responsabile Area Ragioneria
(Dott.ssa Graziella Castellino)

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di **€ 7.732,60**, trova copertura finanziaria alla MISSIONE 1
PROGRAMMA 3 TITOLO 1
CAPITOLI 1048 del bilancio 2022 (Imp. Provv.nn. 189-190-191)

Data 10.05.2022

La Responsabile Area Ragioneria
Dott.ssa Graziella Castellino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;


VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;


con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA


di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

L' Assessore Anziano


Il Sindaco


Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Online

Il 16-05-2022

E fino al 31-05-2022

L'Addetto
Di Dio Giovanni

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica , su conforme attestazione dell'Addetto , che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno 16-05-2022....

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio Online per 15 gg. consecutivi

Dal 16-05-2022 al 31-05-2022

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online Comunale il 16-05-2022

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27-05-2022

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 , comma 1, L.R. 44/91;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91 .

Dalla Residenza Municipale , Li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri